

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N. 692/AV3 DEL 15/05/2013**

**Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE "CENTRO TERAPIA STRATEGICA" SCUOLA DI
TERAPIA STRATEGIAC S.R.L. DI AREZZO**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di stipulare la convenzione quadro, allegata alla presente determina di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro di Terapia Strategica" Scuola di Terapia Breve Strategica di Arezzo, per lo svolgimento di tirocini formativi;
2. di dare atto che la citata convenzione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, regola lo svolgimento di tirocinio presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonchè presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
3. di dare inoltre atto che tale convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola contrattuale di riferimento;
4. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmetterne, altresì, copia al Servizio Reclutamento Risorse Umane per il seguito di competenza.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Enrico Bordoni**

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del bilancio dell'Area Vasta.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE. SEDE MACERATA

□ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Legge n.56 del 18/2/1989
- D.M. n.509/98

□ **Motivazione:**

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Centro di Terapia Strategica” Scuola di Terapia Breve Strategica di Arezzo, ha chiesto di attivare una convenzione per l’effettuazione di tirocini da parte dei propri studenti.

Il “Centro di Terapia Strategica” Scuola di Terapia Breve Strategica di Arezzo è abilitata alla formazione in Psicoterapia con D.D. 16.11.2000, (G.U. n. 298 del 22.12.00) per la sede di Arezzo e con D.D. del 27.07.2004 (G.U. n. 181 del 04.08.04) per la sede periferica di Firenze ai sensi della legge 18 febbraio 1998 n.56, del D.M. 11 dicembre 1998, n.509 e all’ O.M. 10 dicembre 2004, è equiparata ai corsi di specializzazione universitari ai fini della concessione del titolo abilitante all’iscrizione agli Albi della Psicoterapia presso gli Ordini degli Psicologi e dei Medici Chirurghi. A seguito di tale riconoscimento ha attivato propri corsi di specializzazione.

L’art. 3 della L. n.56/1989 prevede che l’attività psicoterapeutica è subordinata ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione ed addestramento in psicoterapia.

L’art.8 del D.M. n.509/98 prevede per ogni anno di corso almeno 500 ore di insegnamento teorico e di formazione pratica, di cui almeno 160 ore dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso l’Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione nonchè presso l’Amministrazione centrale dell’Asur, giusta delega concessa dall’Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011.

Tale convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola contrattuale di riferimento.

Si dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti.

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio dell' Area Vasta.

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Mirella Andrenelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marina Moscatelli

20140312121441

Parere del dirigente di Area Dipartimentale

- Favorevole
- Favorevole con il seguente commento: _____
- Negativo per le seguenti motivazioni: _____

IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE
D.ssa Adriana Carradorini

- ALLEGATI -

Allegati: bozza convenzione tirocini

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(Art. 4 quinto comma del decreto 25/03/98 n. 142
del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale)

TRA

IL “CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA” SCUOLA DI TERAPIA BREVE STRATEGICA S.r.l., Cod. Fisc. e P.iva 01443360514, **riconosciuta dal MIUR** (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica) **con D.D. 16.11.2000**, (G.U. n. 298 del 22.12.00) **per la sede di Arezzo e con D.D. del 27.07.2004** (G.U. n. 181 del 04.08.04) **per la sede periferica di Firenze** quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, in persona del Direttore NARDONE Prof. Giorgio, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Scuola, Piazza S. Agostino,11, 52100 Arezzo.

E

La Regione Marche Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3 – P.I. 02175860424 (C.F.)– con sede amministrativa a MACERATA - via BELVEDERE RAFFAELLO SANZIO, 1 – CAP 62100 (di seguito più brevemente denominata ASUR MARCHE AREA VASTA 3), nella persona del Direttore di Area Vasta 3, DR. ENRICO BORDONI, nato a Macerata l’8/5/1955

Premesso

-che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

- che l’ex Artic. 3 della Legge 56/89 stabilisce che le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico per almeno 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza.

Si conviene quanto segue:

L’ASUR MARCHE AREA VASTA 3 si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, un numero massimo di 2 studenti per lo svolgimento di tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, su proposta del “CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA” S.R.L. -SCUOLA DI TERAPIA BREVE STRATEGICA,, ai sensi dell’art 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997.

ART.1

Tra l’ASUR MARCHE AREA VASTA 3 e la Scuola viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l’esame di

abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti.

ART. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore (Centro di Terapia Strategica) in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e d'orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, Reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4

Il Centro di Terapia Strategica assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.

L'acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

ART. 5

La presente convenzione non comporta alcun onere per il Centro di Terapia Strategica in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ASUR MARCHE AREA VASTA 3.

Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell'ASUR MARCHE AREA VASTA 3.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente per lo stesso periodo, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso.

ART. 7 (Clausola di Garanzia)

Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare il segreto professionale ed a mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla L. 675/96 (e sue successive modifiche).

ART. 8

La presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta n. 3, giusta delega dall'Asur Marche – Amministrazione Centrale conferita con nota prot. n.17604 del 7/8/2009 e con nota n. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; e pertanto ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione Centrale, nonché presso le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato 'B' del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Letto approvato e sottoscritto

Arezzo,

Centro di Terapia Strategica S.r.l.
Scuola di Terapia breve Strategica

ASUR Marche Area Vasta 3Macerata
Il Direttore
Dr. Enrico Bordoni